

Consolidato fiscale: ulteriori chiarimenti sull'utilizzo delle perdite in caso di accertamento

Nuove indicazioni operative per i contribuenti aderenti alla tassazione di gruppo che vogliono chiedere al Fisco lo scomputo delle perdite in un procedimento di accertamento. Con la circolare n. 2/E del 26 gennaio 2018, infatti, le Entrate forniscono istruzioni alle imprese consolidate che intendono utilizzare, in diminuzione del maggior imponibile accertato dal Fisco, le perdite maturate prima dell'esercizio dell'opzione per la tassazione consolidata. Nel documento pubblicato oggi, inoltre, l'Agenzia illustra come ripartire le perdite nei casi di revoca dell'opzione e di interruzione della tassazione di gruppo, se il criterio inizialmente scelto dal contribuente è stato modificato.

I chiarimenti delle Entrate sullo scomputo delle perdite dai maggiori imponibili nell'ambito dell'attività di accertamento

Pronte le nuove indicazioni operative per lo scomputo delle perdite nei procedimenti di accertamento sia ordinario sia in

adesione. Con la circolare n.15/E di oggi (28 aprile 2017) le Entrate forniscono chiarimenti ai contribuenti, per i quali le perdite concorrono a formare il reddito, destinatari di un atto di accertamento, affrontando nel dettaglio le differenze tra lo scomputo automatico, operato dall'ufficio, previsto per le perdite di periodo rispetto a quello richiesto dal contribuente con il modello IPEA in relazione alle perdite pregresse.

Scomputo di perdite pregresse nei procedimenti di accertamento: il modello IPEA abbandona la pec e va sul web

Il modello Ipea, necessario per richiedere lo scomputo di perdite pregresse nei procedimenti di accertamento, abbandona la pec e si prepara a viaggiare esclusivamente tramite i servizi telematici. Un provvedimento, (del 12 ottobre 2016 – Prot. n. 2016/164492) firmato dal direttore dell'Agenzia, approva un nuovo modello rispetto a quello finora in uso e fissa le regole per l'invio attraverso un software dedicato. Vecchio e nuovo modello “convivranno” per altri 60 giorni: un periodo “finestra”, durante il quale i contribuenti potranno ancora trasmettere la versione approvata con il provvedimento dello scorso 8 aprile via Posta elettronica certificata.